



Comune di Laigueglia
Provincia di Savona

Codice ente 9033	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 2 in data: 27.02.2013	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL 'REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI (ARTT. 147 E SS DEL TUEL)

L'anno **duemilatredici** addi **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **09.00** nella sala delle adunanze consiliari , previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - Geom. Franco MAGLIONE	Assente	8 - Rag. Alessandro GANDOLFO	Presente
2 - Dott. Silvano MONTALDO	Presente	9 - Dott. Roberto CORNELLI	Presente
3 - Dott. Fabio MACHEDA	Presente	10 - Prof. Giovanni Gabriele REGESTA	Presente
4 - Rag. Roberto SASSO DEL VERME	Presente	11 - Geom. Luigi TEZEL	Assente
5 - Arch. Barbara GASTALDI	Presente	12 - Dott. Franco LAURERI	Assente
6 - Sig. Sergio ZAMPIERI	Presente	13 - Arch. Giacomo BOGLIOLO	Assente
7 - Arch. Bettino CAPPELLIN	Presente		

Totale presenti **9**

Totale assenti **4**

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Anna NERELLI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco **Dott. Silvano MONTALDO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero **2** dell'ordine del giorno.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL 'REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI (ARTT. 147 E SS DEL TUEL)

PARERI PREVENTIVI

PARERE TECNICO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta indicata in oggetto.

Addì, 13.02.2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to RAG. SIMONETTA MISSAGLIA

PARERE CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta indicata in oggetto, la quale NON comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Addì, 13.02.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to RAG. SIMONETTA MISSAGLIA

Oggetto: APPROVAZIONE DEL 'REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI (ARTT. 147 E SS DEL TUEL)

VICESINDACO

Come sapete nelle varie normative che si sono succedute nel corso del 2012, è stata introdotta proprio per legge una tipologia di controllo all'interno dell'ente, chiaramente disciplinato nell'autonomia del proprio ente e che serve chiaramente a disciplinare il funzionamento e i compiti di gestione interni, quindi si è reso necessario provvedere all'adozione di un regolamento, un regolamento comunale proprio sul controllo interno, che praticamente è articolato sulla regolarità amministrativa e contabile, sul controllo di gestione, sul controllo sugli equilibri finanziari, regolamento tutto sommato abbastanza semplice. E' un regolamento che prevede ormai come tutti i regolamenti anche il parere del Revisore contabile il quale ha rilasciato un parere molto articolato, comunque un parere favorevole, che quindi non so se ne vogliamo dare lettura, però credo che sia già stato esaminato anche dai capigruppo.

A questo punto il Vicesindaco, prende atto dell'assenza di interventi da parte dei Consiglieri, ed invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni;

Visto l'articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., il quale prevede che "nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni";

Visto l'articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale dispone che "gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti";

Ritenuto quindi indispensabile dotarsi di un apposito regolamento al fine di disciplinare il sistema dei controlli interni secondo i criteri dettati dagli articoli 147 e seguenti del T.U.E.L., così come modificati dal D.L. n. 174/2012;

Ritenuto che la competenza all'approvazione del detto regolamento appartenga a questo Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo schema di "Regolamento del sistema di controlli interni" predisposto dal competente servizio e allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a) per costituirne parte integrante e

sostanziale;

Dato atto che lo schema di regolamento di cui sopra non contempla la disciplina relativa ai controlli di cui alle lettere d) e e) dell'articolo 147, comma 2, del T.U.E.L., i quali si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015;

Visti i pareri dei Responsabili dei servizi interessati, espressi ai sensi dell'art.49, comma 1° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Visto il parere espresso dal Revisore del Conto in data

Visto l'art.42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.22 del 27/04/2004, in vigore dal 03/07/2004;

Visto il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, approvato con deliberazione n.29 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n.9;

Votanti n.9;

Favorevoli: n.9;

Contrari: n.//;

Astenuti:n.//.

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento del sistema di controlli interni" allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a) per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare comunicazione della presente deliberazione al Prefetto e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti nei termini di cui all'articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;
3. Il Regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti comunali e ne sarà distribuita copia, al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri.

COMUNE DI LAIGUEGLIA

Regolamento comunale sui controlli interni

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 e smi.

Articolo 2 – Sistema dei controlli interni

1. Data la dimensione demografica del comune che conta meno di 15.000 abitanti, il sistema dei controlli interni è così composto:

- a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b) controllo di gestione;
- c) controllo degli equilibri finanziari.

2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Articolo 3 – Finalità dei controlli

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

TITOLO II – CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 4 – Controllo preventivo e successivo

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.

2. Il controllo preventivo si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa all'integrativa dell'efficacia la quale si conclude, di norma, con la pubblicazione.

3. Il controllo successivo si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, di norma, la pubblicazione.

Articolo 5 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il responsabile del servizio competente, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa mediante il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del TUEL.

2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato.

3. Il parere di regolarità tecnica è riportato nel testo del verbale della deliberazione.

4. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio competente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.

Articolo 6 – Controllo preventivo di regolarità contabile

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il rilascio del relativo parere previsto dall'articolo 49 del TUEL.

2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.

3. Il parere di regolarità contabile è riportato nel testo del verbale della deliberazione.

4. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

5. Il visto attestante la copertura finanziaria è riportato nel testo del provvedimento cui si riferisce.

Articolo 7 – Sostituzioni

1. Nel caso in cui il responsabile del servizio sia assente, il parere di regolarità tecnica o di regolarità contabile, è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo o, in mancanza, dal Segretario Comunale.

2. Qualora l'ente sia privo di responsabili di servizio il parere di regolarità tecnica o di regolarità contabile, è espresso dal Segretario Comunale.

Articolo 8 – Responsabilità

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
2. Ove la giunta o il consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Articolo 9 – Controllo successivo

1. Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.
2. Il segretario comunale verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.
Tali atti devono essere riconducibili in misura proporzionale a tutti i responsabili dell'ente; il numero di atti da sottoporre al controllo non deve essere inferiore al 10% del totale complessivo soggetto a controllo successivo; almeno il 10% degli atti sottoposti a controllo deve essere riconducibile alla categoria degli atti dispositivi delle somme iscritte a bilancio (impegno, liquidazioni, accertamenti).
3. Il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza almeno semestrale. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.
4. Il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente.
5. Qualora il segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione.
6. Entro trenta giorni dalla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione al Sindaco, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenderà atto, nonché al Consiglio Comunale.
7. Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.

TITOLO III – CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 10 – Definizione

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell'ente, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Articolo 11 – Ambito di applicazione e responsabilità operative

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale.
2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi, o centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
3. Il segretario comunale sovrintende le attività relative al controllo di gestione. Egli ne è responsabile, insieme al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, che redige il referto, sottoscritto da entrambi.

Articolo 12 – Periodicità e comunicazioni

1. La verifica sull'andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione, si svolge con cadenza almeno semestrale.
2. Entro trenta giorni dalla chiusura della verifica, il segretario comunale trasmette il referto ai responsabili di servizio ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prende atto.
3. Al termine dell'esercizio, il segretario comunale trasmette il referto conclusivo alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Articolo 13 – Fasi del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si sviluppa per fasi:
 - a) all'inizio dell'esercizio, il Segretario Comunale predisponde la proposta del Piano dettagliato degli Obiettivi, del PEG e del Piano delle performance. La Giunta su proposta del Segretario Comunale approva il PDO, il PEG e il Piano delle performance.
 - b) nel corso dell'esercizio finanziario, con cadenza almeno semestrale, il Segretario Comunale svolge la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi, del PEG e del Piano delle performance e concorda, assieme ai Responsabili di servizio, gli eventuali interventi correttivi. Il Responsabile del Servizio Finanziario effettua i controlli contabili sulla gestione e redige il referto che viene trasmesso al Segretario Comunale, affinché questi provveda a comunicarlo alla Giunta. Con propria deliberazione l'organo esecutivo provvede in merito.

c) la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7, del TUEL.s.m.e.i.

d) al termine dell'esercizio finanziario, il Segretario Comunale accerta il grado di realizzazione degli obiettivi. Egli predispose la proposta del PDO, del PEG e il Piano delle performance per l'anno successivo anche sulla base dei risultati conseguiti o non realizzati.

Articolo 14 – Obiettivi gestionali

1. Il Piano Dettagliato degli Obiettivi gestionali prevede non più di 3 obiettivi per ciascun Settore di cui si compone l'Ente.

2. Ciascun obiettivo, oltre ai requisiti elencati dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 150/2009, deve possedere ove possibile le caratteristiche seguenti:

a. deve essere motivo di miglioramento o di mantenimento di buoni livelli già conseguiti;

b. deve essere misurabile, in valore assoluto o attraverso un rapporto;

c. deve essere concertato con coloro che sono coinvolti nel suo conseguimento;

d. deve essere perseguibile, quindi fattibile e realistico;

e. deve avere una scadenza;

f. deve essere realizzato entro un termine certo.

TITOLO V – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Articolo 15 – Controllo sugli equilibri finanziari

1. Ai sensi dell'art. 147 *quinquies* TUEL, il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel Regolamento comunale di contabilità.

TITOLO VI – NORME FINALI

Articolo 16 – Comunicazioni

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012, a cura del segretario comunale copia del presente regolamento è inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Articolo 17 - Abrogazioni e rinvio

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e/o disapplicate le disposizioni regolamentari interne incompatibili con la presente disciplina.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative in materia, anche sopravvenute, se ed in quanto applicabili.

ALLEGATO DEL CC FIN
N. 2 del 27/02/13

Copia _____

COMUNE DI LAIGUEGLIA

Via _____

Provincia di Savona

COMUNE DI LAIGUEGLIA
Prot.0003738 - 20.02.2013
CAT. IV CLASSE 3 ARRIVO

Parere n. 2 del 18/02/2013



Oggetto: Regolamento controlli interni ex art. 147 del Tuel, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012.

Il sottoscritto Maurizio Delfino, revisore dei conti dell'ente ai sensi degli artt. 234 e seguenti del Tuel;

Premesso che a seguito dell'emanazione del D.L. 10.10.2012 n. 174, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" è stato integralmente rivisto il sistema dei controlli interni;

Rilevato che in base al nuovo art. 147 del Tuel "Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

- a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e

di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento”.

Rilevato che il comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 147/2012, obbliga gli enti locali ad attivare il sistema dei controlli interni con apposito “regolamento adottato dal consiglio” entro il 10 gennaio 2013, sanzionando la mancata approvazione entro il termine di novanta giorni dalla data di sua entrata in vigore con lo scioglimento del Consiglio Comunale ex art. 141 D.Lgs. n. 267/2000, previa diffida del Prefetto della provincia al Consiglio medesimo a provvedere entro l'ulteriore termine di sessanta giorni;

Visto la proposta di regolamento sui controlli interni predisposta dall'ente, cui è soggetta l'attività del Comune di Laigueglia, composto da 17 articoli e riguarda i seguenti controlli:

- a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b) il controllo di gestione;
- c) il controllo degli equilibri finanziari.

Visto altresì l'art. 239 del Tuel come modificato dall'art. 3, comma 1 lett. o) del D.L. 174/2012;

Dato atto che in base a detto articolo il revisore deve esprimere pareri, con le modalità stabilite con regolamento, in materia di proposte di regolamento di contabilità;

Verificato che il Regolamento di cui all'oggetto contiene disposizioni in materia di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri finanziari, disciplinati dal vigente Regolamento di contabilità del Comune di Laigueglia;

Esprime

Il proprio parere favorevole in ordine alla disciplina relativa al controllo di gestione e al controllo sugli equilibri finanziari prevista dal regolamento di cui alla presente proposta di deliberazione.

Il revisore
Maurizio Delfino



Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Silvano MONTALDO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott. Fabio MACHEDA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna NERELLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

N. _____ Reg. pubbl.

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 13.03.2013 al giorno 27.03.2013.

Addì, 13.03.2013

IL MESSO COMUNALE
F.to Antonino PARISI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Ai sensi art.134. comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in data

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna NERELLI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addì:13/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna NERELLI